

Dichiarazione



Dichiarazione sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea Adottata il 15 dicembre 2020 Aggiornata il 13 gennaio 2021

Il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato la seguente dichiarazione.

- L'EDPB desidera ricordare a tutte le parti interessate che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea (UE) ha acquisito validità il 1° gennaio 2021, quando il Regno Unito ha cessato di essere, a tutti gli effetti, uno Stato membro dell'UE.
- Tuttavia, l'UE e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo (l'«accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito» o l'«accordo») il 24 dicembre 2020 ⁽¹⁾, provvisoriamente in vigore dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, in attesa della ratifica da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE. L'accordo prevede che, per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore – vale a dire non oltre il 30 giugno 2021 – e a condizione che l'attuale regime di protezione dei dati del Regno Unito rimanga in vigore, tutti i flussi di dati personali tra le parti interessate soggette al regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e le organizzazioni del Regno Unito non saranno considerati trasferimenti verso un paese terzo.
- Ciò significa che le organizzazioni soggette al RGPD potranno continuare a trasmettere dati alle organizzazioni del Regno Unito senza dover utilizzare uno strumento di trasferimento ai sensi dell'articolo 46 del RGPD o ricorrere a una delle deroghe di cui all'articolo 49 del RGPD. Orientamenti specifici sono disponibili sul sito web dell'EDPB (https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_informationnote_20201215_transferstoukaftertransitionperiod_updated20210113_en.pdf).
- L'EDPB desidera inoltre ricordare le conseguenze per quanto riguarda la disciplina dei trattamenti transfrontalieri in corso e dei relativi reclami, per i quali il RGPD prevede il meccanismo dello sportello unico. Detto meccanismo stabilisce che vi sia un'autorità di controllo competente per i casi di trattamento transfrontaliero, ossia l'autorità di controllo

⁽¹⁾ L'accordo è stato sottoscritto il 30 dicembre 2020.

dello stabilimento principale o unico del titolare o del responsabile del trattamento (l'autorità di controllo capofila) nello Spazio economico europeo (SEE), ai sensi del RGPD.

- Dal 1° gennaio 2021 il meccanismo dello sportello unico non è più applicabile al Regno Unito, e pertanto l'Ufficio del commissario all'informazione del Regno Unito (l'«ICO») non ne fa più parte. Negli ultimi mesi l'EDPB ha mantenuto contatti con l'ICO al fine di agevolare la transizione verso questa nuova situazione, assicurando che le autorità del SEE seguano un approccio comune ed efficiente nella gestione dei reclami esistenti e dei casi transfrontalieri che riguardano l'ICO, e riducendo al minimo i ritardi e i possibili inconvenienti per i reclamanti interessati.
- L'EDPB desidera sottolineare che la decisione di beneficiare dell'interlocazione unica (l'autorità di controllo capofila) consentita dal meccanismo dello sportello unico nei casi di trattamento transfrontaliero spetta ai singoli titolari e responsabili del trattamento, che a tal fine possono optare per la costituzione di un nuovo stabilimento principale nel SEE ai sensi dell'articolo 4, punto 16), del RGPD.
- L'EDPB ricorda a tale proposito che i titolari e responsabili del trattamento non stabiliti nel SEE, ma le cui attività di trattamento sono soggette all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del RGPD, sono tenuti a designare un rappresentante nell'Unione a norma dell'articolo 27 del medesimo regolamento. Le autorità di controllo e gli interessati possono rivolgersi al rappresentante per tutte le questioni riguardanti il trattamento al fine di assicurare la conformità al RGPD.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)